



Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco
Comuni di Chiesa in Valmalenco, Lanzada e Caspoggio

Via Marconi n.8 – 23023 CHIESA IN VALMALENCO (SO)
Tel. 0342-45.11.14 - Fax 0342-45.14.02 partita IVA 00792920142

**Regolamento
per l'utilizzo delle strade
di interesse agro-silvo-pastorale
dei Comuni dell'Unione della
Valmalenco**

**Approvato dal Consiglio dell'Unione della Valmalenco
con Deliberazione n. 5 del 20.04.2011**

Indice

Art. 1	- Ambito di applicazione	3
Art. 2	- Soggetto gestore	4
Art. 3	- Chiusura con cartello	4
Art. 4	- Chiusura con barriera	4
Art. 5	- Ordinanza di chiusura	5
Art. 6	- Pubblico transito	5
Art. 7	- Domanda di autorizzazione al transito	5
Art. 8	- Trattamento dati personali	5
Art. 9	- Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al transito	6
Art. 10	- Registro permessi	6
Art. 11	- Mezzi autorizzati al transito	6
Art. 12	- Limiti di transito	7
Art. 13	- Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati	7
Art. 14	- Comportamenti degli utenti autorizzati al transito	7
Art. 15	- Esenzioni al limite di transito	8
Art. 16	- Periodo di validità delle autorizzazioni	8
Art. 17	- Sanzioni	8
Art. 18	- Polizza fidejussoria	8
Art. 19	- Manifestazioni	9
Art. 20	- Competizioni	9
Art. 21	- Vigilanza	9
Art. 22	- Danni e responsabilità	9
Art. 23	- Manutenzione - Costo dei permessi	9
Art. 24	- Convenzione	9
Art. 25	- Classificazione	9
Art. 26	- Giornata delle strade	9
Art. 27	- Controlli	10
Art. 28	- Norma finale	10

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità" ubicate sul territorio dell'Unione della Valmalenco:

Comune di Chiesa:

Denominazione strada	Classe di transitabilità	Luogo di partenza e quota		Luogo di arrivo e quota		
		Da	mt. S.l.m. (c.a)	A	mt. S.l.m. (c.a)	
2_0	Chiesa – Alpe Lago	III	Dosselli	1100	Alpe Lago	1950
2_1	Deviazione per Alpe Giumellino	III	Sasso della bidolca	1580	Alpe Giumellino	1670
3_1	Valascia –Piazzetto	IV	Valascia	1415	Piazzetto	1660
4_1	Barchi – Alpe Palù – Passo Campolungo	IV	Barchi	1790	Lago Palù–	1920
4_2					Alpe Palù–	2000
4_5					Pass. Campolun	2170
4_7	Tracciato per Rifugio Motta	IV	Dev Campolungo	2120	Rifugio Motta	2180
5_0	Maggengo Paluetto	II	Dew Strada Barchi	1590	Paluetto	1630
4_8	Barchi –Barchetto	IV	Barchi	1760	Barchetto	1815
6_0; 6_3; 6_4	Braccia – Alpe Entova – Alpe Fora	II e III	Braciascia	1600	Alpe Entova- Alpe Fora	1920 2050
6_1	Deviazione verso Selette	III	Alpe Entova	1950	Selette	2150
6_2	Deviazione verso Rifugio Longoni	III	Dev Selette	2050	Sotto Longoni	2210
8_0	Tracciato per Alpe Senevedo Superiore	IV	Ciazz	1590	Senevedo Sup	1740
9_0	Tracciato per Alpe Palolungo	IV	Senevedo Inf	1520	Palulungo	1650
10_2	Carotte - Alpe Senevedo inferiore - Strada Chiareggio	I	Carotte - Strada Chiareggio	1470 1530	Senevedo Inf Strada - Chiareggio	1490 1530
20_0 e 20_1	Pian del Lupo – Alpe dell'oro – Piani dell'oro	IV	Pian del Lupo	1630	Alpe Oro Piane Dell'Oro	2040 2080
19_0 e 19_1	Pian del Lupo – Alpe Forbicina – Alpe Laresin	IV	Pian del Lupo	1620	Alpe Forbicina Alpe Laresin	1660 1720
21_0	Chiareggio – Rifugio Porro/Ventina	IV	Chiareggio	1600	Alpe ventina	1950

Comune di Caspoggio

Denominazione strada	Classe di transitabilità	Luogo di partenza e quota		Luogo di arrivo e quota		
		Da	mt. S.l.m. (c.a)	A	mt. S.l.m. (c.a)	
22_0	S.Elisabetta - Prabellino - Pianaccio - Motta	III- IV	S. Elisabetta	1204	Prabellino Pianaccio Motta	1285 1350 1485
22_1	Braccia - Curada - Pradaccio - Pianaccio	IV	Braccia	1170	Curada Bassa Pradaccio Pianaccio	1225 1250 1335

Comune di Lanzada:

Denominazione strada		Classe di transitabilità	Luogo di partenza e quota		Luogo di arrivo e quota	
			Da	mt. S.l.m. (c.a)	A	mt. S.l.m. (c.a)
4_6	Passo Campolungo – Alpe Campolungo – Dosso dei Vetti	IV	Passo Campolungo	2170	Campolungo Dosso dei Vetti	2120 1900
13_0; 13_1	Tracciato per Ponte e Cima Sassa	IV	Vultadun	1315	Ponte Cima Sassa	1630 1710
17_0	Loc. Prese – Alpe Brusada	IV	Prese	1150	Bruciata	1500
14_0	Alpe Largone – Bocchetta del Cengiascio	IV	Largone	1770	“Bocchetta del Cengiascio”	1975
15_0	Tracciato per Alpe Campagneda	III	Bivio per Campagneda	1950	Alpe Campagneda	2210
15_1	Alpe Campagneda - Alpe Prabello	III	Alpe Campagneda	2200	Alpe Prabello	2230
16_2	Tracciato Campo Moro – Direzione Alpe Campascio	I / II	Foppa	1910	Alpe Campascio	1860
18_2	Campo Gera – Alpe Valle Poschiavina	III	Diga di Campo Gera	2100	Alpe Poschiavina	2220

Art. 2 - Soggetto gestore

Soggetto gestore è l'Amministrazione proprietaria della strada da cui si snoda la strada agro-silvo-pastorale, qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Art. 3 - Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di segnaletica riportante l'ordinanza di apposizione, la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura dell'ente gestore.

Art. 4 - Chiusura con barriera

Le strade agro - silvo - pastorali potranno essere chiuse con barriera munita di chiave.

Dette strade, che attraversano ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica, potranno essere sempre chiuse, salvo motivate esigenze per la tutela e la difesa del suolo, del soprassuolo, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 - Ordinanza di chiusura.

Il Sindaco o i Responsabili di Servizio (U.P.O.P., U.T.C. e Polizia Locale), nel rispetto delle rispettive competenze, nel caso di pericolo, dissesti, calamità naturali, condizioni meteorologiche ecc, dovranno tempestivamente emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari dei permessi. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 - Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulla strada agro-silvo-pastorale non costituisce titolo di apertura della medesima al pubblico transito che rimane, sottoposto alla normativa del Codice Stradale e alla Legge regionale 8.12.2008 n. 31.

Art. 7 - Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al soggetto delegato al rilascio e rinnovo dei permessi, che sarà individuato dalla Giunta dell'Unione, nella quale devono essere chiaramente indicati:

- le generalità complete del richiedente e di eventuali altre persone;
- i dati del veicolo o dei veicoli da utilizzare per il transito;
- le motivazioni per l'accesso e l'arco temporale relativo al reale bisogno d'uso;
- la denominazione della strada e della località da raggiungere;
- il foglio ed il n. di mappa dei fabbricati di proprietà o in affitto.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

I dati personali di cui la proprietà viene in possesso a seguito dell'applicazione del presente regolamento verranno protetti e trattati con le modalità di cui all'art. 11 del Dlgs 196/2003.

Art. 9 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata e rinnovata dal Gestore entro 3 (tre) giorni dalla presentazione della domanda qualora sussistano i requisiti necessari, **su apposito modello che dovrà essere portato al seguito ed esposto durante la sosta, in modo ben visibile, all'interno del veicolo**, per facilitarne la verifica durante i controlli da parte degli organi competenti.

Detto permesso autorizzerà il soggetto richiedente e i familiari, fino al terzo grado, alla conduzione del mezzo autorizzato, e sullo stesso andranno indicati sia l'intestatario del permesso che il numero di targa del mezzo, marca e modello e il proprietario.

Il permesso abilita il soggetto autorizzato alla guida, di volta in volta, di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche persone non rientranti nelle categorie, oggetto del presente Regolamento.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa entro tre giorni dal rilascio alle Amministrazioni Comunali interessate, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Comune proprietario della strada di partenza della strada agro-silvo-pastorale e si intende comunque valevole per l'intero percorso necessario al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo. Il relativo pagamento dovrà essere corrisposto all'Ente che rilascia l'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1) proprietari o affittuari di fabbricati;

A2) proprietari o affittuari di beni immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze, connesse o no alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate, regolamentate e autorizzate;
- B4) soggetti privati, residenti o domiciliati nei Comuni dell'Unione Valmalenco, che svolgono attività di raccolta o recupero legname, di proprietà o debitamente assegnato;
- B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio, sui maggenghi e altri pascoli;
- C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
- D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate, attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali;
- D2) esigenze legate all'accesso a malghe, per i soggetti che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267;
- E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, escursione turistico culturale - visitazione ai luoghi di interesse storico-paesaggistico.
- E2) persone con particolari problemi di deambulazione, muniti di specifico contrassegno;
- F1) la Giunta dei Comuni dell'Unione, per ogni singola strada agro-silvo-pastorale, potrà determinare degli utenti autorizzati al transito non facenti parte le categorie sopra elencate.

Art. 10 - Registro permessi

La Proprietà provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato. Analogamente procederanno i soggetti delegati al rilascio dei permessi.

Art. 11 - Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale di cui al "D.Lgv 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - e Regolamento di esecuzione e attuazione - D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495, e successivi aggiornamenti e modificazioni".

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 12 - Limiti di transito

I mezzi autorizzati al transito, compresi quelli di servizio, dovranno viaggiare a velocità moderata, non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali che di seguito viene indicata:

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio Tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
			F.naturale		F. stabilizzato		
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 [4]	<12	14	20	8

Art. 13 - Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà potrà autorizzare il trasporto eccedente nel peso rispetto a quanto previsto dai precedenti articoli.

In particolare, nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2 e C1 di cui al precedente art.8, la Proprietà potrà prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria e di deposito cauzionale come da successivo art. 17.

Art. 14 - Comportamenti degli utenti autorizzati al transito

- 1) E' vietata la sosta dei veicoli autorizzati al transito lungo il tracciato delle strade agro- silvo - pastorali se non per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico delle merci e per la salita / discesa delle persone;
- 2) E' vietato altresì il transito e la sosta dei mezzi autorizzati su percorsi diversi dalle strade suddette, come: pascoli, scarpate della strada e sui terreni attigui alla stessa, anche se di proprietà, se non per l'effettuazione di lavori agricoli, forestali e edili;
- 3) La sosta dei veicoli autorizzati è consentita esclusivamente nelle aree appositamente segnalate e/o indicate agli utenti.
- 4) il transito e l'uso della strada agro-silvo-pastorale è fatto a rischio e pericolo dell'utente.

Art. 15 - Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana di Sondrio, dei Comuni dell'Unione della Valmalenco e dell'Unione di Torre di S. Maria e Spriana, interessati al transito per raggiungere i rispettivi alpeggi di proprietà, e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;
- gli Ufficiali, i Funzionari ed Agenti della Forza Pubblica, dei Carabinieri, della Polizia Giudiziaria, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie, quest'ultime solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza.
- Aziende che svolgono attività di pubblico servizio (Enel, Telecom, ecc...)

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

Art. 16 - Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, il 31 dicembre dell'anno in corso; salvo chiusure anticipate per motivi di transitabilità

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino al massimo del 31 dicembre dell'anno in corso, dalla data del rilascio;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori ;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad un mese, eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D, E e F il permesso di transito può avere validità giornaliera o di massimo sette giorni;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro da svolgere, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e la massa di peso complessiva, il titolare abilitato a condurre il veicolo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art. 17 - Sanzioni

- 1) Chiunque circola sulle strade agro-silvo-pastorali senza l'autorizzazione di cui al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, nr. 285 e s.m.i. e/o L.r. 8.12.2008 n. 31 e con l'immediata interruzione del transito;
- 2) La sanzione prevista al punto 1 si applica anche ai titolari di autorizzazione nell'eventuale transito con il veicolo durante la presenza di ordinanza di chiusura prevista al precedente art. 5, nonché con l'autorizzazione scaduta di validità o non rinnovata, se previsto;
- 3) L'inosservanza delle norme del presente Regolamento e delle prescrizioni indicate sul documento autorizzativo da parte del titolare dell'autorizzazione al transito è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €250,00;
- 4) La contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00; in tale circostanza gli organi preposti all'espletamento dei compiti di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., potranno procedere al sequestro amministrativo del documento ai sensi della Legge nr. 689/ 1981;
- 5) L'Amministrazione Comunale, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, potrà sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Art. 18 - Polizza fidejussoria

Il gestore competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria e deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 19 - Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 20 - Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 21 - Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale e del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente Regolamento.

Art. 22 - Danni e responsabilità

I titolari delle autorizzazioni al transito sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente Regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni causati, durante la circolazione dei rispettivi veicoli, a persone ed a cose.

L'uso delle strade in questione è fatto inoltre a rischio e pericolo dell'utente autorizzato al transito sollevando la Proprietà da qualsiasi responsabilità civile e penale.

Art. 23 - Manutenzione - Costo dei permessi

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Gestore; a tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Giunta dell'Unione della Valmalenco, in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno. Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente.

Art. 24 - Convenzione

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione, ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 25 - Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana di Sondrio sentiti i Comuni dell'Unione della Valmalenco.

Ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno, da chiunque interessato, essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 26 - Giornata delle strade

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile o estivo e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 27 - Controlli

Gli uffici preposti effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 12, 17, 19 e 21 prima parte.

Art. 28 - Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia.

Gli uffici sono autorizzati a predisporre le schede relative ad ogni singola strada di interesse agro-silvo-pastorale, che formeranno , una volta approvate, parte integrante del presente Regolamento.
